



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Atto e provvedimento amministrativo

Sommario:	Annullamento d'ufficio in autotutela – Termine ragionevole di cui all'art. 21- <i>nonies</i> , comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241.
Estremi del provvedimento:	C.G.A.R.S., ss.rr., parere n. 47/2021 del 15 dicembre 2020 (aff. n. 98/2018)
Massima:	<p>Vanno considerati annullamenti d'ufficio (e non revoche) i provvedimenti basati sulla rilevata mancanza dei requisiti fin <i>ab origine</i>.</p> <p>Pur non essendo applicabile al caso di specie il termine di diciotto mesi introdotto nell'art. 21-<i>nonies</i> della l. n. 241/1990 dall'art. 6 della l. n. 124 del 2015, non può essere ignorato che per l'individuazione del "termine ragionevole" (<i>rectius</i>: della ragionevolezza del termine) nei casi non disciplinati dalla novella del 2015, lo stesso «non può non valere come prezioso indice ermeneutico» (Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5625; CGA, ss.rr., parere n. 950 del 24 maggio 2016).</p> <p>Né si può prescindere dal tener conto della circostanza che l'art. 1, comma 136, della l. 30 dicembre 2004, n. 311 - ormai abrogato dall'art. 6, comma 2, della l. n. 124 del 2015, ma applicabile alla fattispecie <i>ratione temporis</i> - stabiliva che l'annullamento di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati «... non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante».</p>
Note	Conforme: relazione Ufficio legislativo e legale n. 18195 del 17 agosto 2018

Redattore: Avv. Francesco Schillaci

